

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COFINANZIAMENTO E GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER PRESTITI PARTECIPATIVI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL QUADRO DELL’AZIONE 1.2.4 DELL’ASSE 1 DEL P.O.R FESR 2007-2013 – CIG 267995727A – CUP G37C11000070009.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

la FI.L.S.E. S.p.A., di seguito denominata “FI.L.S.E.”, con sede in Genova, via Peschiera 16, codice fiscale 00616030102, rappresentata, da _____, nato a _____ il _____, la quale agisce nel quadro ed in attuazione della convenzione con Regione Liguria indicata in epigrafe;

E

la Società _____, di seguito denominata "Gestore", con sede legale in via _____, codice fiscale/partita iva _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____;

VISTI

- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 956 del 05/08/2010 “P.O.R. LIGURIA – FESR 2007-2013, Asse 1 Linea di attività 1.2.4 “Ingegneria Finanziaria”, che dà mandato alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, FI.L.S.E. S.p.A., di espletare le procedure necessarie all’attivazione del “Fondo per prestiti partecipativi” diretto alle piccole e medie imprese – PMI, anche in forma cooperativa, e le successive D.G.R. n. 1136 del 30/09/2010 e n. 409 del 21/04/2011, relative all’integrazione delle risorse regionali;
- la convenzione Regione Liguria – FI.L.S.E. sottoscritta in data 13 settembre 2010 per la gestione di due Fondi in attuazione dell’Azione 1.2.4 “Ingegneria finanziaria” nell’ambito dell’Asse 1 “Innovazione e competitività” del Programma Operativo Regionale P.O.R.-FESR 2007-2013, nonché tutti gli atti nelle medesime richiamati;

- gli atti del procedimento ad evidenza pubblica esperito da FI.L.S.E. per la scelta del Gestore;

CONSIDERATO CHE

- il Gestore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra ed ha manifestato espressamente, in seno ad essa, la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione alle condizioni, modalità e termini da questa stabiliti;
- il Gestore dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione, dall'avviso di gara e dagli allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- con la presentazione dell'offerta, il Gestore ha dato atto di aver esaminato con diligenza ed in modo adeguato le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate negli atti normativi ed amministrativi richiamati nelle convenzioni e nella delibera regionale sopra richiamate, che il Gestore ben conosce;
- il Gestore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della sottoscrizione della presente convenzione e FI.L.S.E. ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- il Gestore ha costituito la cauzione definitiva, nell'ammontare previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 rapportato all'importo della quota pubblica di finanziamento del Fondo.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

PARTE I

NORME DI CONTENUTO GENERALE

Art. 1

(Valore delle premesse e della documentazione di gara)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente convenzione, l'offerta economica del Gestore sono parte integrante e fonte delle obbligazioni oggetto della presente convenzione, che contiene integralmente quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e

s.m.i. in merito ai contenuti dell'Accordo di finanziamento da concludersi tra la Regione, tramite FI.L.S.E., e il Gestore.

Art. 2

(Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione è regolata:
 - dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, primarie e secondarie, applicabili, con particolare riferimento:
 - al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione;
 - alla Decisione della Commissione C (2007) 5905 del 27/11/2007 di approvazione del Programma Operativo - Regione Liguria FESR 2007-2013 – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”;
 - al documento “Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni” del 13-05-2008, approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FESR 2007-2013;
 - al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, al D.P.R. n.196/2008;
 - al D. Lgs. n. 163/2006 ed al D.P.R. n. 207/2010,
 - dalle clausole della presente convenzione e dagli atti ivi richiamati,
 - dall'offerta economica presentata in sede di gara dal Gestore.
2. In caso di contrasto prevalgono le norme menzionate nel precedente primo comma, le disposizioni amministrative dettate dalle convenzioni e dalla delibera regionale indicate nelle premesse, nonché gli atti da esse richiamati, rispetto a previsioni difformi eventualmente contenute nell'offerta del Gestore.

Art. 3

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione, inclusiva dei contenuti del citato Accordo di finanziamento previsto dall'art. 43 del Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e s.m.i., disciplina il rapporto tra FI.L.S.E. e il Gestore in merito all'attuazione, alla gestione e alla liquidazione del “Fondo per prestiti partecipativi” previsto e regolato dalle convenzioni sopra indicate.
2. La presente convenzione disciplina, in particolare:

- a) l'apporto di risorse finanziarie, da parte del Gestore, ad integrazione delle risorse pubbliche destinate al Fondo e corrispondenti ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
- b) la strutturazione giuridica ed operativa del Fondo, volta a separare il capitale e renderne possibile una contabilizzazione separata;
- c) la durata del Fondo, il limite temporale per l'attivazione di operazioni nuove ed il termine e le modalità di liquidazione del Fondo;
- d) la strategia e il piano di investimento, con particolare riguardo agli obblighi, condizioni, vincoli e limiti che il Gestore deve osservare nello svolgimento dell'attività di gestione, anche relativamente alle caratteristiche: (i) dei presiti partecipativi; (ii) dei soggetti che ne possono beneficiare; (iii) delle relative condizioni;
- e) le modalità di remunerazione del Gestore;
- f) gli obblighi, i criteri, le modalità di documentazione/rendicontazione delle attività ed operazioni effettuate nell'ambito della gestione del Fondo;
- g) i diritti e poteri di FI.L.S.E. e dei soggetti pubblici erogatori delle risorse finanziarie pubbliche inserite nel Fondo, relativamente alla supervisione, al controllo, al monitoraggio ed all'ispezione dell'attività gestionale del Fondo e di ogni aspetto inerente e/o connesso, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di FI.L.S.E. e Regione Liguria nel quadro del programma P.O.R FESR 2007-2013;
- h) i diritti di FI.L.S.E. in caso di inadempimento del Gestore, nonché i casi di recesso o risoluzione della presente convenzione, ovvero di liquidazione anticipata del Fondo;
- i) le modalità di disimpegno del contributo del Programma Operativo del Fondo;
- j) le disposizioni di liquidazione del Fondo, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili.

PARTE II

COSTITUZIONE, CARATTERISTICHE E DURATA DEL FONDO

Art. 4

(Apporto di risorse finanziarie da parte del Gestore e di FI.L.S.E.)

1. Il Fondo viene costituito mediante gli apporti finanziari di FI.L.S.E. e del Gestore.
2. Il Gestore apporterà al Fondo risorse finanziarie, in forma di liquidità, nell'importo pari a quello apportato da FI.L.S.E. e dunque di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni).

3. FI.L.S.E. verserà la quota pubblica di risorse finanziarie, pari ad Euro 10.000.000,00, non oltre giorni trenta decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Il Gestore verserà a richiamo al Fondo le risorse necessarie alla concessione dei singoli prestiti partecipativi, in misura corrispondente alla proporzione tra le risorse pubbliche inizialmente conferite al Fondo e quelle che il Gestore si è obbligato a conferire. Salva restando la facoltà per il Gestore di effettuare i versamenti a richiamo, comunque quota-parte non inferiore al 5% dell'apporto del Gestore dovrà essere versata immediatamente ed essere ricostituita in caso di utilizzo per l'erogazione dei prestiti, in modo da restare disponibile al Fondo.
4. Le risorse versate da FI.L.S.E. saranno gestite ed amministrare dal Gestore, ma resteranno di proprietà pubblica così come la corrispondente quota-parte dei prestiti partecipativi e dei crediti che ne derivano, nonché delle somme rivenienti dalla restituzione e dalla remunerazione dei prestiti partecipativi, oltre alle somme derivanti dalla gestione della liquidità.
5. A garanzia del corretto uso delle risorse di cui al precedente comma, in conformità alla presente convenzione, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Gestore ha costituito una cauzione definitiva mediante fideiussione a prima richiesta, n. ..., in data ..., rilasciata da ... per l'importo garantito di Euro 420.000,00, che sarà svincolata, mediante restituzione, al termine della liquidazione del fondo, previa verifica finale del regolare adempimento da parte del Gestore.

Art. 5

(Deposito delle risorse apportate da FI.L.S.E. e dal Gestore al Fondo)

1. Le somme apportate da FI.L.S.E. al Fondo saranno versate su un conto corrente dedicato in via esclusiva presso una banca, acceso dal Gestore; le coordinate del conto saranno comunicate immediatamente a FI.L.S.E. al momento dell'apertura, unitamente alle generalità di tutte le persone fisiche abilitate ad operarvi.
2. Ogni eventuale modificazione dovrà essere comunicata preventivamente a FI.L.S.E.. Dovrà essere assicurata a FI.L.S.E. una modalità di verifica diretta ed immediata delle giacenze e dei movimenti del conto. Il Gestore si assume, inoltre, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e integrazioni.
3. Contestualmente all'apertura del conto corrente dedicato, di cui al primo comma, il Gestore rilascerà mandato irrevocabile alla Banca per il versamento integrale di tutte le giacenze del conto a FI.L.S.E. dietro semplice richiesta di quest'ultima, che potrà avvenire in caso di risoluzione della

presente convenzione ovvero di revoca degli atti inerenti alla costituzione del Fondo, ovvero di motivato sospetto di gravi irregolarità gestionali da parte del Gestore, ovvero nel caso di cui all'art. 7 1° comma; il mandato irrevocabile dovrà essere incondizionato ed i predetti limiti alla richiesta di riversamento varranno esclusivamente nel rapporto interno tra FI.L.S.E. ed il Gestore. Al di fuori di quanto previsto nel presente comma, FI.L.S.E. non potrà disporre direttamente delle somme apportate al Fondo fino alla liquidazione del medesimo.

4. Le risorse apportate al Fondo dal Gestore saranno versate o comunque obbligatoriamente fatte transitare su un ulteriore conto corrente dedicato in via esclusiva presso la Banca di cui al comma 1, acceso dal Gestore, le coordinate del conto saranno comunicate immediatamente a FI.L.S.E. al momento dell'apertura, unitamente alle generalità di tutte le persone fisiche abilitate ad operarvi. Sul tale conto corrente dovranno essere assicurati a FI.L.S.E. i medesimi diritti e le medesime facoltà di verifica, previsti dal precedente secondo comma.

5. Le risorse rivenienti dalla restituzione e dalla remunerazione dei prestiti partecipativi, nonché dalla gestione della liquidità, dovranno essere direttamente versate sui conti correnti di cui al primo ed al quarto comma, ciascuno per quanto di competenza. Il Gestore potrà prelevare dal conto corrente di cui al quarto comma, la propria quota-parte delle risorse rivenienti dalla restituzione e dalla remunerazione dei prestiti partecipativi, salvo l'obbligo di versamento a richiamo, attraverso lo stesso conto, previsto dall'art. 4.2 quando necessario per l'erogazione dei nuovi prestiti.

Art. 6

(Cooperative sociali)

1. Il Fondo avrà una sezione dedicata alla quale potranno accedere in via esclusiva per il primo anno di attività del Fondo le cooperative sociali regolarmente iscritte al relativo Albo regionale, ai sensi della Legge Regionale n. 23/93, o ad Albi equipollenti di altre Regioni, al momento di presentazione della richiesta di prestito partecipativo. Dopo il primo anno cesserà tale vincolo e tutte le risorse del Fondo potranno essere utilizzate secondo le generali previsioni della presente convenzione.

2. Alla sezione dedicata saranno complessivamente destinate risorse in misura di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) del totale.

Art. 7

(Durata del Fondo)

1. Entro e non oltre la data del 30/06/2015 dovranno essere stati erogati prestiti partecipativi per un importo cumulato pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), corrispondenti al 100% delle risorse complessivamente impegnate nel Fondo; in caso contrario, salva comunque la previsione dell'art. 18 in tema di risoluzione, la quota parte pubblica che non sia stata erogata dovrà essere restituita alla Regione Liguria.
2. Ferma restando la possibilità di utilizzare le risorse rivenienti dalle restituzioni dei prestiti partecipativi per l'erogazione di nuovi prestiti, il Fondo sarà comunque liquidato entro il 30/06/2025. Gli impieghi posteriori al 30/6/2015 dovranno comunque essere strutturati in modo da garantire la possibilità di liquidazione entro il 30/6/2025.
3. Il Gestore potrà domandare a Regione Liguria un ulteriore periodo, non superiore a due anni, rispetto alla scadenza del 30/6/2025, per il recupero definitivo delle somme impiegate e la chiusura definitiva dei conti prima del rimborso a Regione stessa delle risorse residue a seguito della liquidazione del Fondo.

PARTE III

MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO ED ATTIVITA' CONNESSE

Art. 8

(Definizioni, attività ed operazioni di gestione)

1. Ai fini della disciplina del rapporto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Regolamento n. 800/2008: indica il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, n. L 214;
 - b) PMI: indica le imprese come definite dall'allegato 1 del Regolamento n. 800/2008, che non siano quotate su mercati regolamentati;
 - c) Cooperative sociali: indica le imprese in forma cooperativa regolarmente iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi della Legge Regionale n. 23/93, o ad Albi equipollenti di altre Regioni;
 - d) Fondo: indica il "Fondo per prestiti partecipativi" oggetto del presente contratto;
 - e) Imprese in difficoltà: indica, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento n. 800/2008, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- i) nel caso di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- ii) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- iii) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dalla precedente lettera iii).

2. L'attività di gestione del Fondo deve essere svolta dal Gestore secondo criteri di professionalità e con la massima diligenza, prudenza ed efficienza, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nella convenzione e nella delibera regionale citate nelle premesse, degli atti normativi ed amministrativi in esse richiamati, nonché dell'avviso di gara.

3. In particolare, il Fondo opera per la concessione di prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi di investimento sia relativi a start-up, sia a investimenti innovativi sostenuti da PMI esistenti.

4. La concessione del prestito da parte del Fondo è effettuata a favore delle PMI, anche in forma cooperativa, come definite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese ed attive, economicamente e finanziariamente sane, costituite in forma di società di capitale che intendono realizzare, in una unità locale ubicata sul territorio della regione Liguria, programmi di investimento innovativi volti all'ampliamento dell'attività produttiva, allo sviluppo di nuove attività, all'introduzione di innovazioni dal punto di vista tecnologico, produttivo, commerciale, organizzativo e gestionale.

5. Il Fondo opera nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

6. Non potranno in ogni caso accedere al Fondo le imprese in difficoltà come definite ai sensi del Regolamento 800/2008 sopra citato e le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Non potranno inoltre essere finanziati dal Fondo programmi di investimento riguardanti attività economiche, relative ai settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli, dell'industria carboniera.
7. Possono accedere alla sezione del Fondo riservata alle cooperative sociali, le imprese regolarmente iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi della Legge Regionale n. 23/93, o ad Albi equipollenti di altre Regioni, al momento di presentazione della richiesta di prestito partecipativo.
8. Il prestito partecipativo potrà essere concesso, dietro prestazione di idonee garanzie, sino al 100% dell'importo dell'investimento ammesso ad agevolazione ed è volto, in parte, ad anticipare le risorse di un aumento di capitale sociale deliberato dall'impresa, da sottoscrivere e versare da parte dei soci attuali o futuri della stessa.
9. Nel caso di PMI, l'aumento del capitale sociale dovrà essere almeno in misura pari al 40% del prestito partecipativo concesso; nel caso di cooperative sociali l'aumento del capitale dovrà essere almeno in misura pari al 20% del prestito partecipativo concesso.
10. L'ammontare di risorse utilizzate per ciascuna operazione di finanziamento dovrà rispecchiare, in ogni fase, la percentuale di partecipazione alla dotazione del Fondo da parte della FI.L.S.E. e del soggetto gestore, quale risulta dall'offerta presentata in gara (regola del "pari passu").
11. La durata massima del prestito partecipativo è di 7 anni di cui 1 di preammortamento, con rate di ammortamento semestrali posticipate.
12. L'importo del prestito partecipativo per le PMI non può in alcun caso essere inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ed essere superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); per le cooperative sociali l'importo minimo del prestito è ridotto ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
13. La remunerazione del prestito è costituita:
 - per i fondi pubblici dal tasso base così come definito nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 (G.U.C.E. n. C14 del 19.01.2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

- per i fondi del Gestore da un tasso di interesse non superiore al tasso base così come definito nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 (G.U.C.E. n. C14 del 19.01.2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, maggiorato a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie offerte secondo la metodologia descritta nella sopracitata Comunicazione.

14. L'aumento di capitale, a fronte del programma di miglioramento aziendale, dovrà risultare da apposita delibera di assemblea dell'impresa beneficiaria e dovrà realizzarsi mediante apporto di denaro e/o accantonamenti a riserva di utili realizzati a partire dall'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda del prestito.

15. Gli aumenti di capitale sociale e i versamenti dei soci in conto aumento di capitale si intenderanno perfezionati alla data in cui il versamento stesso verrà effettuato o, in alternativa, alla data della delibera dell'assemblea che destina l'utile di esercizio all'apposita riserva denominata "Riserva ex P.O.R 2007/2013 Azione 1.2.4. Regione Liguria".

16. Nel caso di durata del prestito partecipativo pari a sette anni, l'aumento di capitale dovrà essere perfezionato con le seguenti modalità:

- almeno il 25% dell'aumento del capitale previsto entro 24 mesi dalla data di concessione del prestito;
- almeno un ulteriore 50% entro 48 mesi dalla data di concessione del prestito;
- la restante quota 25% entro 72 mesi dalla data di concessione del prestito.

Nel caso di durata inferiore del prestito partecipativo, l'aumento di capitale dovrà essere perfezionato secondo modalità proporzionali a quelle sopra indicate.

17. Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale eseguiti con conferimenti di beni in natura o di crediti e gli aumenti di capitale eseguiti mediante passaggio di riserve a capitale sociale (articoli 2440 e 2442 del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente punto 14.

18. Nel caso l'impresa beneficiaria non rispetti le modalità e la tempistica prevista al punto 16 il prestito partecipativo sarà immediatamente revocato e l'impresa sarà, pertanto, tenuta a restituire l'intero ammontare del debito residuo maggiorato, per la parte relativa alla quota di finanziamento regionale, degli interessi al tasso legale.

19. A pena di risoluzione della presente convenzione, tutti i contratti mediante i quali vengono concessi i prestiti partecipativi dovranno contenere clausole di mandato irrevocabile in forza delle quali:

- a) la restituzione e la remunerazione del prestito avvengono mediante versamento diretto, da parte dell'Impresa sovvenuta, pro quota, sui conti correnti di cui all'art. 5, commi 1° e 4°;
- b) a semplice richiesta di FI.L.S.E., la restituzione e la remunerazione del prestito, quanto alla quota-parte riconducibile alle risorse di FI.L.S.E. avvengono mediante versamento diretto alla stessa FI.L.S.E. da parte dell'impresa sovvenuta, su un conto che sarà all'uopo indicato da FI.L.S.E.

20. Con riguardo esclusivo al rapporto interno tra FI.L.S.E. ed il Gestore, si conviene che la prima si avvarrà della facoltà di cui alla lett. b) del precedente comma nei casi previsti dall'art. 5.3.

21. Il Gestore dovrà in ogni caso attenersi nell'esecuzione del servizio agli obblighi di legge relativi alla disciplina del Codice Unico di progetto (CUP).

Art. 9

(Attività del Gestore)

1. Il Gestore dovrà redigere il Piano di attività di cui all'art. 43 comma 2° del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione. Il Gestore dovrà svolgere, in particolare, le seguenti attività, conformemente alla propria offerta:

- a. attività di promozione del Fondo in tutto il territorio regionale e al di fuori dello stesso, da svolgere in raccordo con la realizzazione del Piano di Comunicazione del P.O.R FESR approvato da Regione Liguria. In particolare l'attività dovrà prevedere l'utilizzo dei media e degli strumenti di comunicazione e informazione più innovativi ed adeguati a rendere conoscibile lo strumento ai potenziali beneficiari. Sono inclusi specifici seminari, convegni e incontri, conferenze stampa da organizzarsi d'intesa con FI.L.S.E. ed i competenti uffici regionali. L'attività promozionale comprende, inoltre, la predisposizione e l'utilizzo di un nome e di un logo identificativo del Fondo.
- b. attività di ricerca delle opportunità di finanziamento attraverso, in particolare,
 - la predisposizione e pubblicazione di specifici avvisi pubblici, nel rispetto, in particolare, di quanto richiesto nella scheda Asse 1 – Innovazione e competitività – Attività 1.2.4

“Ingegneria finanziaria” dei “Criteri per la definizione dell’ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni” del 13-05-2008 citati al precedente articolo 2, comma 1;

- l’attivazione di accordi di collaborazione con Associazioni di categoria, Incubatori, Università, Centri di ricerca, e altri soggetti, pubblici e/o privati, operanti nel settore della promozione dello sviluppo economico, della ricerca, dell’innovazione ecc.;
 - c. attività di pre-informazione a FI.L.S.E. in merito alle opportunità di investimento individuate.
2. Al fine della concessione dei prestiti partecipativi, il Gestore svolgerà le seguenti attività:
- a. attività di valutazione dei progetti di investimento, che normalmente dovranno svolgersi attraverso le seguenti fasi:
 - fase di quick scan, nella quale si individuano i progetti con una più elevata probabilità di successo;
 - fase di due diligence, nella quale si effettua una valutazione approfondita del progetto e/o del business plan, con particolare riferimento al profilo strategico, motivazionale, imprenditoriale e al management coinvolto, al mercato in cui l’impresa opera o intende operare, alla tecnologia utilizzata o sviluppata, alla struttura finanziaria ecc.;
 - b. attività di trattativa negoziale e di definizione delle caratteristiche e condizioni dei prestiti partecipativi nei singoli casi, secondo le modalità e i tempi previsti nel presente articolo.

Art. 10

(Gestione della liquidità)

1. Il Gestore impiega la liquidità del Fondo apportata da FI.L.S.E. e presente sull’apposito conto corrente di cui all’art. 5, 1° comma, cioè le risorse non impegnate in prestiti partecipativi, in modo tale da assicurarne e garantirne primariamente la consistenza e, nel rispetto di tale primario obiettivo, ricavare un rendimento idoneo a garantirne la remunerazione.
2. Le forme di gestione della liquidità dovranno in ogni caso essere tali da consentire l’immediato smobilizzo in tempo utile per l’erogazione di nuovi prestiti partecipativi, fin tanto che sarà possibile, e la liquidazione del Fondo alla prevista data.
3. La liquidità detenuta dal Fondo potrà essere investita in “Investimenti Provvisori” in attesa che vengano effettuati finanziamenti.
4. Per “Investimenti Provvisori” si intendono esclusivamente i seguenti:

- Titoli di Stato Italiani o emessi da altri stati dell'area Euro con rating minimo pari all' "Investment grade", con vita residua non eccedente i 12 mesi;
- contratti bancari di pronti contro termine, aventi come sottostante Titoli di Stato Italiani o di Enti Pubblici Italiani o di Banche commerciali italiane o titoli emessi da altri Stati o Banche dell'area Euro con rating minimo pari all' "Investment grade", con scadenza non eccedente i 6 mesi.
- conti di deposito presso banche commerciali od obbligazioni di banche commerciali, costituite in conformità alla normativa italiana vigente, con scadenza non eccedente i 12mesi.

5. E' escluso ogni diverso impiego della liquidità presente sul conto corrente di cui all'art. 5, 1° comma, a fronte del quale FI.L.S.E. può dichiarare risolta la presente convenzione.

6. Eventuali perdite dovute alla mancata osservanza dei criteri di cui ai precedenti commi dovranno essere direttamente rimborsate da parte del Gestore, mediante completa reintegrazione del Fondo ovvero, qualora vi si provveda in sede di liquidazione, mediante la completa reintegrazione delle risorse pubbliche conferite da FI.L.S.E., fermo restando comunque, quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d).

7. Tutti i contratti inerenti alle operazioni di gestione della liquidità presente sul conto corrente di cui all'art. 5, 1° comma, devono contenere o essere accompagnati da un mandato irrevocabile di versamento delle risorse che ne derivano, per restituzione e remunerazione del capitale, direttamente sul medesimo conto corrente, salvo semplice richiesta di FI.L.S.E. per il versamento direttamente a sé su un conto che sarà all'uopo indicato. Con riguardo esclusivo al rapporto interno tra FI.L.S.E. ed il Gestore, si conviene che la prima si avvarrà di tale ultima facoltà nei casi previsti dall'art. 5.3.

8. Il Gestore sarà libero di gestire a propria discrezione la liquidità presente sul conto corrente di cui all'art. 5, 4° comma, purché ne conservi la consistenza minima ivi prescritta e ne garantisca la possibilità di immediato smobilizzo ai fini dell'impiego nei prestiti partecipativi.

PARTE III

INCREMENTI DEL FONDO ED ONERI A CARICO DEL MEDESIMO. REMUNERAZIONE DEL GESTORE

Art. 11

(Incrementi a favore del Fondo)

1. Appartengono in ogni caso al Fondo, per intero, eventuali proventi e/o flussi realizzati dal Gestore attraverso operazioni non consentite dal presente contratto, ma non anche le corrispondenti perdite o diminuzioni patrimoniali, salve in ogni caso tutte le conseguenze previste dalla legge e dalla presente convenzione per l'inadempimento e/o la violazione commessa. Lo stesso vale con riguardo alla gestione della liquidità presente nel Fondo.

2. Il Gestore garantisce a FI.L.S.E., per le risorse pubbliche versate al Fondo nel tempo in cui il capitale pubblico non è investito nei prestiti partecipativi, un rendimento non inferiore all'Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, applicato in regime di capitalizzazione composta 365/365. Qualora tale rendimento della liquidità non risulti dalla gestione, la differenza dovrà essere corrisposta dal Gestore al fondo, anche sotto forma di riduzione corrispondente del compenso del primo, salvo che egli non abbia colpa.

Art. 12

(Costi e perdite a carico del Fondo)

1. Il Gestore è autorizzato ad addebitare pro quota alla dotazione del Fondo costituita mediante risorse pubbliche tutte le eventuali perdite derivanti dall'erogazione dei prestiti partecipativi; è autorizzato, altresì, ad addebitare le eventuali perdite derivanti dalla gestione della eventuale liquidità, purché frutto di operazioni consentite dalla legge e dalla presente convenzione.

2. Eventuali transazioni inerenti alla restituzione non integrale dei prestiti partecipativi e dei relativi accessori, con onere/minusvalenza a carico della quota del Fondo costituita mediante risorse pubbliche, dovranno essere adeguatamente motivate dal Gestore; in caso contrario non sarà consentito l'addebito degli oneri/minusvalenze al Fondo.

Art. 13

(Commissione di gestione)

1. La remunerazione del Gestore con riguardo all'attività di gestione delle risorse del Fondo, nonché alle attività connesse è stabilita, fino al 30/06/2025, attraverso una commissione annua, commisurata nella misura prevista nel successivo secondo comma, comprensivo dell'IVA se dovuta.

2. Tale commissione è determinata nelle seguenti misure, rapportate in percentuale alle risorse pubbliche inizialmente conferite al Fondo:

- a) per i primi due anni di gestione: 3%, indipendentemente dal volume dei finanziamenti erogati;
- b) a partire dal terzo anno:

- 2%, se il volume dei finanziamenti erogati non supera il 40% del Fondo;
- 2,25% se il volume dei finanziamenti erogati non supera il 55% del Fondo;
- 2,5% se il volume dei finanziamenti erogati non supera il 70% del Fondo;
- 2,75% se il volume dei finanziamenti erogati non supera l'85% del Fondo;
- 3% se il volume dei finanziamenti erogati supera l'85% del Fondo.

3. Agli importi assoluti della commissione annua, risultanti dall'applicazione delle predette percentuali, sarà applicato il ribasso offerto in gara dal Gestore.

4. Il Gestore è autorizzato ad addebitare alla quota del Fondo costituita mediante risorse pubbliche, in rate semestrali posticipate, le somme a lui spettanti a titolo commissione, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 30/06/2025.

5. L'addebito ed il prelievo delle somme corrispondenti alle commissioni avverrà previo formale assenso di FI.L.S.E., anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 307.2 del D.P.R. n. 207/2010, sulla base:

- delle risultanze della verifica di conformità in corso di esecuzione, di cui all'art. 313 del D.P.R. n. 207/2010;
- dell'approvazione dei rendiconti semestrali da parte di FI.L.S.E..

6. Qualora sul conto corrente sul quale sono depositate le risorse pubbliche del Fondo non vi sia la liquidità sufficiente, il Gestore attende il verificarsi di tale circostanza e preleva, oltre all'importo dovuto, un interesse compensativo determinato al tasso legale da calcolarsi dal giorno in cui è maturato il compenso al giorno in cui è prelevato.

PARTE IV

OBBLIGHI, CRITERI, MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE/RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'/OPERAZIONI EFFETATE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEL FONDO E DIRITTI DI FI.L.S.E., RELATIVAMENTE ALLA SUPERVISIONE, AL CONTROLLO, AL MONITORAGGIO ED ALL'ISPEZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE DEL FONDO E DI OGNI ASPETTO INERENTE E/O CONNESSO, ANCHE AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FI.L.S.E. E REGIONE LIGURIA NEL QUADRO DEL PROGRAMMA P.O.R 2007-2013

Art. 14

(Attività di rendicontazione e verifica di conformità)

1. Il Gestore è obbligato, nei confronti di FI.L.S.E., per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo, sia con riferimento alle

scadenze indicate nei successivi commi, sia riguardo ad ogni eventuale richiesta di FI.L.S.E., per tutta la durata della convenzione. In particolare FI.L.S.E., anche tramite il direttore dell'esecuzione del contratto potrà chiedere al Gestore copia dei contratti di finanziamento conclusi con le imprese sovvenute, nonché della documentazione inerente all'istruttoria che ne sta alla base, anche per quanto concerne la verifica della sussistenza dei requisiti di finanziabilità in capo alle imprese stesse.

2. Entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, il Gestore presenta a FI.L.S.E., un report relativo alle attività e alle operazioni effettuate nel semestre precedente, contenente:

- a. un rendiconto contabile del Fondo, che illustri tutte le modalità di impiego del Fondo stesso, nonché l'ammontare della relativa dotazione in essere, con il dettaglio della tipologia di investimenti e con l'indicazione dei proventi e delle perdite registrate nel corso dell'anno;
- b. copia aggiornata degli estratti dei conti correnti di cui al precedente articolo 5 commi 1° e 4°.
- c. un rendiconto generale delle attività di gestione compiute, con particolare riferimento a:
 - tutte le attività di promozione del Fondo effettuate nel periodo di riferimento;
 - tutte le attività di ricerca delle opportunità di investimento effettuate e gli strumenti utilizzati a tale fine;
 - l'indicazione di tutte le domande di finanziamento ricevute, evidenziando l'attività di valutazione svolta e i criteri utilizzati
 - il numero, la tipologia, la caratteristica, il settore di attività, la denominazione delle imprese finanziate e, comunque, ogni altra informazione relativa ai prestiti partecipativi concessi;
 - l'andamento dei rientri dei prestiti partecipativi concessi e l'andamento delle ricapitalizzazioni effettuate dalle imprese beneficiarie.

3. Sulla base delle risultanze della rendicontazione, nonché dei necessari accertamenti, FI.L.S.E. svolgerà la verifica di conformità dell'esecuzione, con la medesima periodicità semestrale. La verifica sarà svolta nell'osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 ed inizierà non oltre 20 giorni dalla data di presentazione del rendiconto per compiersi entro i quaranta giorni successivi. Le risultanze della verifica in corso di esecuzione, benché rilevanti per l'autorizzazione dei pagamenti, non vincoleranno FI.L.S.E. nel senso di impedirle nel seguito di contestare al Gestore eventuali inadempimenti o irregolarità non immediatamente rilevati e, dunque, non comporteranno accettazione delle prestazioni effettuate dal medesimo.

4. Sulla base delle risultanze della rendicontazione e dei necessari accertamenti sarà tenuta la contabilità relativa al contratto, ai sensi dell'art. 307 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.15

(Adempimenti relativi al monitoraggio e audit)

1. Il Gestore deve garantire a FI.L.S.E. i corretti flussi informativi e la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale relativo alla gestione del Fondo e richieste dai Regolamenti Comunitari in materia di fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013. Il Gestore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutti i documenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni previste in materia di audit di cui all'art 62 del Regolamento (CE) 1083/2006 e agli artt. 16 e19 del Regolamento (CE) 1828/2006.
2. Al fine di consentire l'adempimento, da parte del Gestore, dell'obbligo stabilito nel precedente comma 1, FI.L.S.E. provvederà a comunicare quanto previsto dall'art. 14 ed a prestare comunque tutta la collaborazione necessaria.
3. Eventuali richieste aggiuntive ed eventuali modifiche delle informazioni richieste e/o delle modalità e delle scadenze per la trasmissione delle informazioni saranno comunicate da FI.L.S.E. al Gestore con un congruo anticipo.

PARTE V

LIQUIDAZIONE DEL FONDO O RIASSEGNAZIONE DELLA QUOTA PRIVATA

Art. 16

(Liquidazione del Fondo o rassegnaione della quota privata)

1. Entro il 30/06/2025 il Fondo è liquidato, salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 3°.
2. In vista della liquidazione sono recuperate tutte le somme concesse in prestito, ovvero sono definitivamente accertate, con l'accordo di FI.L.S.E., le perdite dovute all'impossibilità, ragionevolmente determinata, di ottenere la restituzione di somme prestate. Il Gestore è tenuto a versare gli importi dovuti a copertura di tali perdite, nei casi in cui ciò sia previsto espressamente da altre disposizioni della presente convenzione ed in particolare nel caso in cui derivino da prestiti conferiti in difformità dalla presente convenzione, ovvero con dolo o con inadempimento degli obblighi di diligenza e prudenza gravanti sul gestore secondo correnti standard professionali.
3. Sulla base delle operazioni svolte dal Fondo nel corso della sua esistenza, e di quelle previste

dal precedente comma 2, sono redatti un prospetto riepilogativo di tutta l'attività ed un bilancio, con l'indicazione dello stato di consistenza finale del Fondo.

4. Ultimate tali operazioni, il Gestore comunicherà a FI.L.S.E. l'ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. n. 207/2010.

5. Successivamente, e nell'osservanza delle previsioni del D.P.R. n. 207/2010, FI.L.S.E. procederà alla verifica di conformità dell'esecuzione, con riguardo all'intera attività del Fondo. Al termine, in caso di esito favorevole, regolarmente approvato da FI.L.S.E. sarà svincolata la cauzione e sarà possibile procedere agli adempimenti liquidatori di cui al successivo comma.

6. Su tali basi avviene la liquidazione. La quota-parte di risorse del Fondo corrispondente all'iniziale conferimento di FI.L.S.E., incrementata delle plusvalenze realizzate, ovvero ridotta delle perdite realizzate, salvi gli eventuali obblighi di ripianamento del Gestore, è riversata da quest'ultimo a FI.L.S.E.. L'altra parte delle risorse eventualmente giacenti sul conto corrente di cui all'art. 5, 4° comma, è trattenuta dal Gestore.

PARTE VI

CAUZIONE, RISOLUZIONE, CONTROVERSIE, SICUREZZA

Art. 17

(Cauzione definitiva)

1. La cauzione definitiva di cui al precedente art. 4 comma 5° è prestata, salvo ogni maggior danno, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di ogni obbligo assunto dal Gestore tramite la sottoscrizione della presente convenzione.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi, il Gestore dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di FI.L.S.E.; in difetto quest'ultima potrà considerare risolto il contratto ed incamerare la residua cauzione, salvo comunque il diritto al recupero della quota-parte del Fondo costituita dalle risorse pubbliche e dai correlativi incrementi e fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Art. 18

(Risoluzione)

1. FI.L.S.E. potrà dichiarare la presente convenzione risolta di diritto per grave inadempimento del Gestore, con conseguente diritto alla restituzione immediata della quota-parte di risorse da essa

conferita nel Fondo, al lordo di eventuali plusvalenze ed in ogni caso con rivalutazione, indipendentemente dalla presenza della corrispondente liquidità nel Fondo, nei casi di:

- a) mancata concessione di prestiti partecipativi pari al 30% della dotazione complessivamente impegnata nel Fondo entro la data del 31/12/2013;
 - b) mancata concessione di prestiti partecipativi pari al 50% della dotazione complessivamente impegnata nel Fondo entro la data del 31/12/2014;
 - c) mancata concessione di prestiti partecipativi pari al 70% della dotazione complessivamente impegnata nel Fondo entro la data del 31/12/2015;
 - d) concessione, da parte del Gestore, di finanziamenti non conformi a quanto previsto dalla presente convenzione, anche quanto alla tipologia di imprese beneficiarie e/o alla sussistenza di idonee garanzie, interessanti oltre il 15% del valore iniziale del Fondo, salvo comunque quanto previsto dall'art. 19;
 - e) prelievo non autorizzato di somme dal Fondo ad opera del Gestore;
 - f) investimento della liquidità con modalità non previste dal precedente articolo 10;
 - g) realizzazione, da parte del Gestore di operazioni che espongano FI.L.S.E. e/o Regione Liguria al rischio di dovere restituire le risorse pubbliche destinate al Fondo;
 - h) gravi inadempimenti nell'espletamento delle attività di cui all'art. 9;
 - i) impedimento delle attività di controllo che la presente convenzione riserva a FI.L.S.E.;
 - j) formazione e/o utilizzo e/o esibizione a FI.L.S.E di documenti falsi;
 - k) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti che gli hanno consentito la partecipazione alla gara.
2. Resta ferma la possibilità di richiedere la risoluzione per grave inadempimento del Gestore in altri casi, diversi da quelli contemplati nel precedente primo comma.
3. In caso di risoluzione ai sensi del primo comma, ovvero di domanda di risoluzione ai sensi del secondo comma, FI.L.S.E. potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione, salvo comunque il suo diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni.

Art. 19

(Penali)

1. In caso di incompleto svolgimento delle attività di cui all'art. 9, comma 1, così come previste nell'offerta del Gestore, FI.L.S.E. potrà ridurre in misura proporzionale il canone annuo di cui all'art. 13.3, dovuto al Gestore.

2. In caso di erogazione da parte del Gestore per cause riconducibili alla sua responsabilità, di finanziamenti non conformi a quanto previsto dalla presente convenzione, si applica comunque al Gestore, in favore di FI.L.S.E., una penale pari al 3% dell'importo del finanziamento, salvo il risarcimento dell'eventuale danno o maggior danno.

Art. 20

(Controversie e obbligo di previa informazione)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra FI.L.S.E. ed il Gestore in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 21

(Sicurezza)

1. Il servizio costituisce attività intellettuale che il Gestore presta presso di sé e non presso il Committente pubblico. Pertanto non sussistono rischi da interferenza e non viene predisposto il D.U.V.R.I.

2. Il Gestore si impegna ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza nell'adempimento della convenzione. Data, tuttavia, la natura meramente intellettuale del servizio, non si ravvisano costi specifici per la sicurezza derivanti dalla presente convenzione.

Art. 22

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese relative alla presente convenzione quali, ad esempio, le eventuali spese notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione ecc..

2. A carico del Gestore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Letto, approvato, sottoscritto

FIRME